



COMUNE DI NORCIA

SCHEMA DI CONTRATTO

per la realizzazione delle seguenti Opere:

“INTERVENTO DI RECUPERO E RIPRISTINO DEL PALAZZO COMUNALE SEDE DISTACCATA UFFICIO TECNICO - VIA SOLFERINO”

inserito nell'“*Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1152, Id Reg. 43*” di cui
all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020 e nell'Ordinanza speciale del
Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021

CUP: F54C19000000001 - CIG: _____



COMUNE DI NORCIA

L'anno _____ (____), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____,

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'articolo _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente **"Committente"**);

E

il _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, C.F. _____, nella qualità di _____ (*operatore economico singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.I costituito da Impresa 1 _____, Impresa 2 _____, Impresa 3 _____, Impresa 4 _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, etc.*), della _____ con sede legale in _____, Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____ (di seguito anche semplicemente **"Appaltatore"**)

PREMESSO CHE

- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii. è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo *"D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii."*);
- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- nell'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"* l'opera in oggetto è individuata quale intervento di particolare criticità ed urgenza;



COMUNE DI NORCIA

- con Decreto del Vice Commissario Speciale Ricostruzione dell'Umbria n. ____ del __/__/____, e successivamente con D.G.M. n. ____ del __/__/____, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di _____;
- con Determinazione n. ____ del __/__/____ è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di recupero e ripristino del palazzo comunale, sede distaccata ufficio tecnico – via solferino, stante le motivazioni ivi indicate, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, in modalità telematica con inversione procedimentale, ai sensi degli articoli 36, comma 9, 60 e 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi anche Codice), con riduzione dei termini di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, comma 2 e 148, comma 6 del Codice;
- *(in caso di operatore economico singolo)* a seguito della procedura di cui sopra è risultato aggiudicatario l'O.E. _____ con sede legale in _____, Via/Piazza _____ n. ____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di operatore economico singolo, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- *(in caso di RTI, consorzi o GEIE)* a seguito della procedura di cui sopra è risultato aggiudicatario il _____ tra _____, con sede legale in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- con Determinazione n. ____ del _____ sono stati approvati i verbali di gara con conseguente aggiudicazione efficace, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 32, comma 7 del Codice, dei lavori di cui al presente atto;
- con Determinazione n. ____ del _____ è stata dichiarata l'efficacia del provvedimento di cui al precedente;

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e documenti che fanno parte del contratto

1. Il Committente, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, la realizzazione dei lavori di recupero e ripristino del palazzo comunale, sede distaccata ufficio tecnico – via solferino, così come descritti nel Progetto Esecutivo e come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi, per brevità, anche C.S.A.), sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso, con la sottoscrizione del quale si intende qui confermata, la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Bando di gara e Disciplinare di gara;
- b) C.S.A.;
- c) Progetto Esecutivo;
- d) Offerta tecnica;



COMUNE DI NORCIA

e) Offerta economica;

f) _____.

L'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente la suddetta documentazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e negli atti di cui sopra, vale interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, quella rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

4. L'appalto comprende l'esecuzione, alla perfetta regola dell'arte e secondo la migliore tecnica, di ogni attività, somministrazione, prestazione e fornitura funzionali alla compiuta esecuzione dell'opera, conformemente ai contenuti del Progetto Esecutivo e del C.S.A.

5. L'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione dell'opera, potendo ricorrere all'istituto del subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni dettagliate nella documentazione di gara, oltreché dalle specifiche dichiarazioni rese in sede di gara a tal fine in quanto vincolanti.

Art. 2 Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. L'Appaltatore è responsabile del buon andamento dell'appalto oggetto del presente contratto ed è obbligato, per tutta la durata dello stesso, all'assunzione della totalità degli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni/somministrazioni/forniture connesse all'appalto, ivi comprese le polizze assicurative per responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, ad eccezione del pagamento del corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del Comune di Norcia.

3. L'Appaltatore è soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con il Direttore dei Lavori ovvero con i professionisti componenti la Commissione di Collaudo, nonché con gli uffici del Committente e, in particolare, con il RUP ed i suoi collaboratori, assumendo l'obbligo di non interferire con il normale funzionamento di detti uffici e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che a questi competono.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le raccomandazioni ovvero le prescrizioni, comunque denominate, eventualmente impartite in corso di esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori ovvero dei professionisti componenti la Commissione di Collaudo o, eventualmente, dalle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché non siano specificatamente previste nel presente contratto e nella documentazione contrattuale.

5. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, deve avvenire nel pieno rispetto del dettato legislativo e normativo vigente ed è a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire la presente



COMUNE DI NORCIA

clausola all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato nell'ambito dell'appalto in oggetto.

6. Poiché il presente appalto riguarda un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione del medesimo e, in particolare, deve mantenere, l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori tenuto presso la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.

7. Si applicano il Protocollo di legalità del 26 luglio 2017, come sotto integralmente riportato, l'Accordo di Alta Sorveglianza del 02 febbraio 2021 e il Protocollo di legalità cantieri, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare, l'Appaltatore, ovvero l'impresa subcontraente, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. Inoltre, il Committente, o l'Appaltatore in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quer, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;

8. Le clausole di cui al precedente comma 7 dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice e dovranno essere verificate dal Committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi;

9. L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex articolo 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza, ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento dell'opera, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore appaltatore, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);



COMUNE DI NORCIA

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'appaltatore, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a);
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e



COMUNE DI NORCIA

all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b);

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'appaltatore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a);
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a);
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b);
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c);
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d);
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b);



COMUNE DI NORCIA

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c);
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo;
- Impegno ad individuare un "referente di cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati di cui al Protocollo, un report settimanale c.d. "settimanale di cantiere" secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 e con indicazione dei dati di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo, al fine di consentire le verifiche di competenza della Stazione Appaltante, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori;
- Impegno ad assicurare che il personale in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1 del Testo Unico Sicurezza, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità (art. 9, comma 4, lett. a);
- Impegno ad assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 9, comma 4, lett. b);
- Accettazione espressa ad inserire in tutti i contratti e subcontratti le clausole prescritte dal Protocollo, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del medesimo.

Art. 3 Conflitto di interessi e clausola anti pantouflage

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. In particolare, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 7 del Codice, l'Appaltatore dichiara che, preso atto degli affidatari dell'incarico di progettazione posto a base della presente gara, non sussiste alcuna causa di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

2. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 53, comma 16 – ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono dichiarazioni di parentela, affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti della Stazione Appaltante (Committente);
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante (Committente), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarico a qualsiasi titolo.



COMUNE DI NORCIA

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre (3) anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante (Committente) di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 4 Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge e fatta salva la liquidazione finale, nella quale si terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale, è pari ad € _____ (euro _____ / ____) di cui:

Importo dei lavori, come risultante dall'offerta presentata

€ _____ (euro _____ / ____)

Importo dei costi della sicurezza per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso

€ _____ (euro _____ / ____)

2. Il corrispettivo contrattuale, determinato "a misura" nel senso precisato dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice, si intende omnicomprensivo di quanto necessario ed utile alla puntuale esecuzione dell'appalto, affidato alla perfetta regola dell'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto e della documentazione contrattuale.

3. Il corrispettivo contrattuale è ritenuto dall'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, remunerativo di tutte le prestazioni previste nella documentazione di gara e delle ulteriori offerte in sede di gara, nonché integralmente compensativo di tutte le attività necessarie per l'adempimento delle istruzioni eventualmente prescritte dal Committente e/o Amministrazioni ed Enti competenti e di ogni ulteriore attività di carattere tecnico e/o amministrativo resasi opportuna.

Art. 5 Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dall'Ufficio Direzione Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dagli articoli 106 e 149 del Codice e dalle disposizioni di cui al Capo 7, Parte I del C.S.A.

Art. 6 Revisione prezzi

1. Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 ed all'articolo 27 del Capo 5, Parte I del C.S.A.

Art. 7 Termini di esecuzione dell'appalto, proroghe e sospensioni

1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato in _____ (_____) giorni naturali e consecutivi, a fronte del ribasso offerto in sede di gara del _____ % (_____ per cento). (inserire solo in caso di ribasso pari o superiore al 50%) L'Appaltatore è dunque vincolato al ricorso, anche in



COMUNE DI NORCIA

deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, al doppio turno di lavorazione, così come specificatamente dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'articolo 5, comma 11 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021, recante *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"*.

2. I termini contrattuali di cui al precedente decorrono dalla data del verbale di consegna lavori ovvero dal verbale di consegna lavori in via d'urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui sopra, sarà applicata una penalità secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente contratto e dagli articoli 17, Capo 3, Parte I e 65, Capo 12, Parte I del C.S.A.

4. Ferma restando l'applicazione delle penalità, il Committente potrà comunque chiedere la risoluzione del presente contratto, in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno ex articolo 1382 c.c. che il Committente provi di aver subito.

5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può chiederne la proroga, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, Capo 3, Parte I del C.S.A., fatte salve le specifiche ipotesi non costituenti causa di proroga previste all'articolo 19, Capo 3, Parte I del C.S.A. Non costituiscono, inoltre, causa di proroga le ulteriori ipotesi:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere strutturali e impiantistiche, anche qualora ordinati dal Direttore dei Lavori ovvero dalla Commissione di Collaudo;

b) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'Appaltatore e chiunque a vario titolo intervenga nell'esecuzione dell'opera oggetto del presente contratto.

6. I presupposti, le circostanze e le modalità secondo le quali è possibile procedere alla sospensione dei lavori sono disciplinate agli articoli 15 e 16, Capo 3, Parte I del C.S.A, fatte salve le specifiche ipotesi non costituenti causa di sospensione previste all'articolo 19, Capo 3, Parte I del C.S.A, all'articolo 38, Capo 8, Parte I del C.S.A. e all'articolo 107 del Codice.

Art. 8 Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo, eventualmente adeguato alle prestazioni aggiuntive e diminuito delle penalità eventualmente applicate, è corrisposto con le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25, Capo 5, Parte I del C.S.A.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento), ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, da corrispondere entro quindici (15) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in



COMUNE DI NORCIA

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. L'incaricato decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi a questo imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. La liquidazione avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, intestate al Comune di Norcia, il cui codice univoco IPA è UFFOYL, e dovranno contenere l'indicazione del codice CIG e del codice CUP sopra indicati. La liquidazione è comunque subordinata all'accertamento del corretto adempimento contrattuale, al permanere dell'efficacia delle assicurazioni di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii. e alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore (*in caso di RTI, consorzi o GEIE*) di ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE e (*in caso di subappalto*) degli eventuali subappaltatori. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico:

(*in caso di concorrente singolo*) sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____.

(*in caso di RTI, consorzi o GEIE*) sui seguenti conti correnti dedicati:

- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le indicazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dell'Appaltatore, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione al presente contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., devono essere comunicati al Committente entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.



COMUNE DI NORCIA

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente, inoltre, quanto riportato all'articolo 2 del presente contratto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 10 Collaudo e gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle lavorazioni. Esso assume carattere definitivo trascorsi due (2) anni dalla data di emissione. Il silenzio del Committente protrattosi per oltre 2 (due) mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due (2) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, tacita o esplicita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Committente di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 11 Responsabilità e risarcimento danni

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire e manlevare il Committente dai danni diretti ed indiretti, dalle perdite e/o dalla distruzione di beni di proprietà dello stesso che possano derivare dall'esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere.
2. L'Appaltatore assume l'obbligo di manlevare immediatamente e incondizionatamente il Committente da qualsiasi azione legale (stragiudiziale o giudiziale) che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del Committente e derivante da un inadempimento, una violazione di legge o da un qualsiasi fatto doloso o colposo commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un subappaltatore ovvero subfornitore in relazione al presente contratto e ai subappalti stipulati.
3. L'Appaltatore ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera ovvero soggetti appartenenti alla sua organizzazione, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento delle lavorazioni o in conseguenza delle medesime, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo 12, sollevando in tal senso il Committente ed i funzionari preposti da ogni rivalsa e da ogni responsabilità civile e penale, assumendo in proprio l'eventuale lite.
4. L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi dipendenti ed ai terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere ovvero di chiunque debba rispondere dell'esecuzione del presente affidamento.

Art. 12 Cauzione definitiva e polizza Contractors All Risks



COMUNE DI NORCIA

1. L'Appaltatore ha prodotto prima d'ora al Committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, la garanzia fideiussoria n. _____ emessa da _____ in data _____ per l'importo di € _____ (euro _____/___), pari al ____% (_____ per cento) dell'importo contrattuale, agli atti della procedura.

2. In ragione della possibilità in capo al Committente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni solari decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo contrattuale; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

3. L'Appaltatore è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice e dell'articolo 32, Capo 6, Parte I del C.S.A., la polizza assicurativa stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) a copertura:

a) dei danni di esecuzione per un massimale di importo pari al valore del presente contratto;

b) della responsabilità civile terzi per un massimale pari ad € _____ (euro _____/00);

A tal fine l'Appaltatore ha prodotto al Committente la polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____.

Art. 13 Penalità e premialità

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui agli articoli del presente contratto ovvero del C.S.A., nonché delle disposizioni di servizio impartite dal RUP che contengano, per l'appunto, tempi e modi per l'espletamento dell'appalto, non imputabili al Committente, quest'ultimo potrà applicare, ai sensi dell'articolo 113 – bis del Codice, una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (*uno per mille*) del corrispettivo contrattuale fino ad un massimo del 10% (*dieci per cento*) dello stesso. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dell'importo dovuto all'Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo ovvero l'inadempimento contrattuale e, in caso di incapienza, a valere sui pagamenti successivi.

2. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Appaltatore, nonché a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzia del medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'appaltatore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

3. In caso di superamento del limite massimo del 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale il Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

4. L'applicazione delle penali, nelle modalità e nei termini di cui dagli articoli 17, Capo 3, Parte I e 65, Capo 12, Parte I del C.S.A., non esclude la responsabilità dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento per eventuali danni o ulteriori oneri subiti dal Committente.

5. È riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penalità (*misura pari all'1‰ (uno per mille)*), mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.



COMUNE DI NORCIA

Art. 14 Cessione del contratto, subappalto, cooptazione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice.
2. *(in caso di mancato ricorso al subappalto)* È escluso il ricorso all'istituto del subappalto di cui all'articolo 105 del Codice in quanto l'Appaltatore, in sede di offerta, non ha specificato l'intenzione di subappaltare alcuna lavorazione.
3. *(in caso di ricorso al subappalto ordinario)* L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: _____, previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice.
4. *(in caso di ricorso al subappalto qualificante)* L'Appaltatore si impegna a subappaltare per le seguenti categorie di opere scorporabili _____ poiché in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto qualificante, previa autorizzazione del Committente.
5. *(in caso di ricorso alla cooptazione)* L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto della cooptazione per le seguenti lavorazioni: _____ a soggetti idoneamente qualificati di seguito indicati: _____, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste in sede di gara.
6. *(in caso di ricorso al subappalto)* Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.
7. *(in caso di ricorso al subappalto)* Trattandosi di un intervento inerente alla ricostruzione post sisma, si richiamano integralmente gli obblighi indicati all'articolo 2 del presente contratto, anche con riferimento ai subcontraenti e subfornitori, nonché gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. I subappaltatori *(in caso di ricorso al subappalto)*, subcontraenti e subfornitori devono obbligatoriamente essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e possedere tutti i requisiti richiesti in relazione alla specifica prestazione da svolgere, nel rispetto della normativa vigente.
9. *(in caso di ricorso al subappalto)* Per quanto non espressamente previsto si applica l'articolo 105 del Codice.

Art. 15 Elaborati “as built”

1. L'Appaltatore deve consegnare, su supporto magnetico e in duplice copia cartacea, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi alle opere “come costruito” (as built), che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate. La redazione degli elaborati “come costruito” (as built) è parte integrante degli oneri e degli obblighi assunti dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto.
2. Il mancato adempimento costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto.
3. Gli elaborati “come costruito” (as built) devono essere consegnati come di seguito specificato:
 - a) la documentazione progettuale su supporto informatico in formato .dwg e .pdf, le relazioni su supporto informatico in files formato .doc e .pdf;



COMUNE DI NORCIA

b) in numero due (2) copie su carta comprese le relazioni rilegate, in formato A4 o formato A3.

Art. 16 Sicurezza del personale

1. L'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dei lavori richiesti, come stabilito dall'articolo 1655 c.c., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
2. I rischi attinenti alle attività oggetto dell'appalto sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Art. 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In materia di risoluzione contrattuale si rimanda all'articolo 50, Capo 10, Parte I del C.S.A.
2. In aggiunta alla disciplina di cui al comma 1 costituiscono ulteriori cause di risoluzione le seguenti ipotesi:
 - a) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva;
 - b) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con l'esecuzione dell'appalto, non correttamente comunicate al Committente;
 - c) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel C.S.A e nel presente contratto.
3. Costituiscono cause di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Appaltatore, le ipotesi di seguito elencate:
 - a) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto;
 - b) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319 – bis, 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319 – quater, comma 2, 322, 322 – bis, comma 2, 346 – bis, comma 2, 353 e 353 – bis c.p.;
 - c) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.;
 - d) cancellazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 30, comma 11 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., dall'Anagrafe Antimafia degli Esecutori disposta dalla Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
 - e) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 c.c.;
 - f) in caso di cessione di azienda o di un ramo d'azienda da parte dell'Appaltatore ovvero di ogni altra operazione posta in essere dall'Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso;
 - g) inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto e nel C.S.A., ove espressamente operato riferimento alla clausola risolutiva espressa o all'articolo 1456 c.c.;



COMUNE DI NORCIA

4. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al Codice.
5. In caso di risoluzione il Committente procederà, in primo luogo, all'escussione della fidejussione nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che il Committente provi di aver subito.

Art. 18 Recesso

1. Il Committente ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario in qualsiasi tempo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo, nel rispetto e con le conseguenze di cui all'articolo 109 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni.
3. Il versamento del compenso dell'attività svolta fino a quel momento e delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico sarà eseguito entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della regolare fattura.

Art. 19 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e nell'ambito del contenzioso amministrativo il T.A.R. dell'Umbria. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 20 Domicilio, gestione digitale dell'appalto

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____. Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'Appaltatore.
2. Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Appaltatore si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.
3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dal Committente e dai suoi rappresentanti all'indirizzo PEC di cui al precedente si intende effettuato all'Appaltatore.
4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che l'Appaltatore intenda far pervenire al Committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al RUP.

Art. 21 Doveri di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario acconsente al trattamento, da parte del Committente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, dei dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, essendo



COMUNE DI NORCIA

stato informato dei diritti derivanti dalla normativa sopra citata. Il Titolare del trattamento è il Comune di Norcia.

2. L'incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza, conservazione e salvaguardia ed è tenuto a adottare tutti i provvedimenti per garantire che ciò sia rispettato da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. A tal fine, il Committente, in qualità di Titolare del trattamento, nomina ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE l'Affidatario Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare del trattamento e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 22 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato all'Appaltatore.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed alla sua attuazione, dalla data di consegna lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere che, direttamente ovvero indirettamente, gravino sui lavori e/o sulle forniture oggetto dell'appalto sono a carico dell'Appaltatore.
3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'I.V.A., al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore. S'intendono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.

Art. 23 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente alla ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze emanate ai sensi del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base alle offerte presentate in sede di gara che si intendono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate, ma depositate agli atti del Committente.

_____, li _____

Per l'Appaltatore:

Per il Committente: